

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segretaria.

1. RICORSO DEL SIG. D'ANIELLO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

2. RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETA' US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

4. RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

5. RICORSO DEL SIG. D'ANIELLO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, come sopra proposti dai sigg.ri D'Aniello Giuseppe, Milanese Mauro e dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) in parziale accoglimento, così dispone:

- Sig. Milanese Mauro: ridetermina la sanzione dell'inibizione a mesi 7;
- Sig. D'Aniello Giuseppe: ridetermina la sanzione dell'inibizione nei limiti del presofferto;
- Società US Triestina Calcio 1918 Srl: ridetermina la sanzione della penalizzazione in punti 1 in classifica e l'ammenda in € 2.500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Avv. Serapio Deroma – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segretaria.

7. RICORSO DEL SIG. CALIENDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3038/575 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 28.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Caliendo Antonio, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3 e mesi 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina